



ORDINANZA N. 6 DEL 21/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 50 c. 5° E 54 c. 4° DEL D. Lgs. 267/2000

***Ulteriori misure più restrittive in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.***

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 23/02/2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 25/02/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 01/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 04/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 08/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";



- il D.P.C.M. 09/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

- il D.P.C.M. 11/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*»;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute attuativa del 20 Marzo 2020, in base alla quale, tra l'altro:

- a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

Atteso:

- che il D.P.C.M. 08/03/2020, all'art. 1 c. 1 lettera a) prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- che il D.P.C.M. 09/03/2020, all'art. 1 c. 2 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Richiamata integralmente la precedente Ordinanza n. 5 del 13/03/2020 con cui sono state disposte ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 25/03/2020 sul territorio comunale;

Rilevato, come da numerose segnalazioni pervenute, nonostante l'introduzione delle misure sopra descritte continuano a registrarsi sul territorio comunale spostamenti non strettamente indispensabili e che tali condotte, anche ove assunte in forma individuale, espongono al rischio incontrollato di contatto e, quindi, di diffusione del contagio;

Considerato che l'allarmante situazione in cui versa la Regione Lombardia (in cui i casi di contagio sono in continua e forte crescita) impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di diffusione del virus, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili



conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento dei casi di positività e del sempre più concreto rischio di paralisi dell'assistenza sanitaria;

Ritenuto conseguentemente necessario disporre l'introduzione di misure più restrittive, atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

Dato atto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati DPCM, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2/3/2020 n. 9;

Ritenuto pertanto di adottare, con decorrenza immediata, ulteriori misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide fino al 3 aprile 2020 sul territorio del Comune di Pogliano Milanese, fermi restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

1) con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, sull'intero territorio del Comune di Pogliano Milanese, fermi restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro,

A TUTTI I CITTADINI DI RIMANERE NELLE PROPRIE ABITAZIONI.

Sono consentiti solo ed esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

2) L'attività (ludica, ricreativa, sportiva, comprese le passeggiate) svolta solo all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è consentita; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

3) sono considerate situazioni di necessità quelle correlate unicamente ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio, dimora;

4) con riferimento alle esigenze primarie degli animali d'affezione, è consentito:

- l'accesso alle aree cani con il limite di 3 persone per volta e per un massimo di 10 minuti *pro capite*, a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario del cane stesso;
- in alternativa alle aree cani, è consentito muoversi non più di 250 metri dall'abitazione ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni;



Comune di Pogliano Milanese
UFFICIO DEL SINDACO

- 5) la chiusura di parchi e giardini pubblici, come stabilito anche dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020;
- 6) il divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020;
- 7) il divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;
- 8) il divieto di utilizzo delle piste ciclabili, delle strade campestri, delle strade poderali, delle strade vicinali di uso pubblico (a eccezione dei frontisti);
- 9) l'approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare dei generi alimentari, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare;

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pari ad euro 200,00 e alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Pogliano Milanese e in home page sul sito istituzionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- alla Polizia Locale del Comune di Pogliano Milanese ;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Legnano;
- alla Stazione Carabinieri di Nerviano competenti per il territorio di Pogliano Milanese.

Le Forze di Polizia sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Carmine Lavanga